



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "E.FERRARI"

Istituto Professionale per i servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera cod. mecc. SARH02901B

Istituto Professionale per l'Industria e l'Artigianato cod. mecc. SARI02901V

Istituto Tecnico settore tecnologico - Agraria, Agroalimentare e Agroindustria cod. mecc. SATF02901Q

Via Rosa Jemma, 301- 84091 BATTIPAGLIA - tel. 0828370560 - fax 0828370651 - C.F.: 91008360652 - Codice Mecc. SAIS029007

Internet: www.iisferraribattipaglia.it - post.cert. SAIS029007@pec.istruzione.it - C.U.U. UFR6ED

Circ. n. 214

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - "ENZO FERRARI"-BATTIPAGLIA
Prot. 0000573 del 13/01/2022
IV (Uscita)

Battipaglia, 13 Gennaio 2022
Ai Docenti
Ai Docenti Coordinatori di classe
Agli Alunni
Ai Genitori
All'Ufficio Didattica
Al Registro Elettronico
Al DSGA
Atti – Sito Web

Oggetto: **Rettifica procedura** Verifiche da effettuare nelle classi in cui vi siano due casi di positività, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022 - (nota del Ministero dell'Istruzione prot. n. 14 del 10.01.2022); Annullamento circolare **n. 210 prot. N. 380 del 11.01.2022.**

Si comunicano di seguito le **procedure rettificate** per le verifiche da effettuare nelle classi in cui vi siano due casi di positività, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022 - (nota del Ministero dell'Istruzione prot. n. 14 del 10.01.2022). **Pertanto la circolare n. 210 prot. N. 380 del 11.01.2022 è annullata.**

Con riferimento alle nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – ai sensi dell'art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 - la nota congiunta del Ministero dell'Istruzione e del Ministero della salute, prot. 11 del 08/01/2022 prevede che **"in presenza di almeno due casi di positività nella classe per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti da meno di centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo, è possibile l'attività didattica in presenza con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni;** si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri."

E' il caso di precisare che è consentito proseguire la didattica in presenza solamente "...per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo [...]". **Pertanto, gli alunni/genitori/tutori legali degli stessi, che vogliono beneficiare di quanto disposto dalla norma, devono dimostrare di loro volontà di trovarsi nella suddetta condizione.**

Si sottolinea che il personale scolastico **non è abilitato a chiedere informazioni sullo stato vaccinale degli alunni, ma solo a prenderne conoscenza.**

La nota del Ministero dell'Istruzione prot. n. 14 del 10.01.2022 disciplina la procedura da seguire ai fini delle verifiche da effettuare nelle classi in cui vi siano due casi di positività:

1. L'istituzione scolastica che venga a conoscenza di una doppia positività nell'ambito di una classe, dovrà effettuare una tempestiva comunicazione alle famiglie della medesima classe, ricordando la possibilità per gli alunni di frequentare in presenza solo qualora risultino in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022 ;
2. Dal giorno successivo alla comunicazione e per i successivi dieci giorni, il dirigente scolastico, o altro soggetto da lui delegato (personale docente o ATA), effettua, nella classe in cui si sono verificati i due casi di positività, il controllo attraverso l'esibizione /presa visione della documentazione;
3. Tale verifica potrà essere effettuata, in modalità digitale o cartacea, prendendo visione del Green Pass (completo) e/o di altra idonea certificazione, in cui sia riportata la data dell'ultima somministrazione del vaccino o dell'avvenuta guarigione entro i 120 giorni indicati dalla norma citata;
4. Non deve assolutamente essere registrato alcun dato delle verifiche effettuate.

Sul sito dell'Istituto, nel settore "Privacy" e sulla bacheca di comunicazione interna del Registro Elettronico è pubblicata l'**Informativa sul trattamento dei dati personali per la verifica dei requisiti ex art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n.1 del 7 gennaio 2022**

In Allegato:

- **NOTA DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PROT. N. 14 DEL 10.01.2022;**
- **Informativa sul trattamento dei dati personali per la verifica dei requisiti ex art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n.1 del 7 gennaio 2022**

La Collaboratrice del DS
Prof.ssa Licia Criscuolo

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Daniela Palma
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, comma 2 D.Lgs. 39/93